RESOCONTO ASSEMBLEA SINDACALE FLC CGIL DEL 18 FEBBRAIO 2022
ISIS F. DE SANCTIS - O. D'AGOSTINO DI AVELLINO

Il giorno **18 febbraio 2021** dalle ore 11:45 alle ore 13:45 si è svolta l'assemblea sindacale della FLC CGIL presso l'aula magna dell'istituto Francesco De Sanctis di Avellino, a seguito di richiesta dell'organizzazione sindacale e successiva concessione da parte del dirigente scolastico. Ha preso parte all'assemblea il personale scolastico la cui partecipazione è stata garantita anche da un collegamento mediante piattaforma Meet di Google. In complesso **hanno preso parte all'assemblea 41 persone**.

Punto all'ordine del giorno è stata la **contrattazione di istituto con particolare riferimento all'assegnazione del personale scolastico a plessi**.

L'assemblea è stata condotta dal terminale associativo della FLC CGIL Fabrizio D'Ambrosio e si è avvalsa della presenza del rappresentante provinciale Giovanni Foglia.

Inizialmente, è stata illustrata la **posizione assunta dalla RSU al termine della contrattazione integrativa di istituto**, relativamente ai punti riguardanti l'assegnazione del personale scolastico ad altri plessi situati al di fuori del comune principale di Avellino. Infatti, la **proposta del dirigente scolastico** riguardante i criteri in base ai quali tale assegnazione dovesse essere effettuata, prevedeva al primo punto il **possesso dei requisiti e delle precedenze previste dalla legge 104 del 92**. La **posizione della RSU**, in merito a tale punto, è **risultata discordante** in quanto due delle sue componenti hanno riportato nota a verbale, nella quale affermavano di sottoscrivere la contrattazione integrativa ad eccezione degli articoli riguardanti l'assegnazione del personale scolastico a plesso sito in altro comune.

La contrarietà a quanto riportato in contrattazione integrativa **non ha riguardato tuttavia il non voler riconoscere le precedenze previste dalla legge 104**, quanto le modalità della sua applicazione, con particolare riferimento al contratto integrativo della mobilità scolastica, al cui interno tali precedenze e priorità vengono comunque riconosciute. Infatti, le norme di riferimento per l'assegnazione dei docenti alle classi e quelle relative alla mobilità del personale prevedono una serie di condizioni e di criteri diversamente articolati, sanciti contrattualmente, che devono essere necessariamente presi in considerazione. Voler assumere in assoluto come primo criterio il rispetto della legge 104/92, rimandando genericamente ad essa per le modalità di assegnazione del personale scolastico ai plessi di altro Comune, risulta perlomeno riduttivo.

Durante la discussione in assemblea, sono state brevemente **richiamate le norme generali di riferimento per l'assegnazione dei docenti alle classi**, in particolare l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/94, secondo cui il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, insieme all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e l'articolo 7, comma 2 lettera b), dello stesso decreto, secondo cui il Collegio docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle

classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Per quanto riguarda invece le modalità con cui il personale venga destinato ad una sede di servizio, è stato preso in considerazione il **CCNI mobilità 2019/2022**, dove si specifica che ferme restando le prerogative dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, **i posti di un'autonomia scolastica** situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, **sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nelle graduatorie d'istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti per l'appunto dalla contrattazione d'istituto. Sono comunque **salvaguardate le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI mobilità 2019/22**.

A tale proposito, su richiesta di chiarimento da parte dell'assemblea, il rappresentante provinciale Giovanni Foglia ha illustrato quali precedenze si applicano nell'ambito dei movimenti, le relative fasi di applicazione e l'ordine in cui le stesse vengono applicate all'interno delle singole fasi durante il percorso della mobilità. Ha ricordato, quindi, come le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) si svolgono in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

All'interno di ogni fase, le domande di mobilità dei docenti vengono trattate nell'ordine di cui all'allegato 1 al CCNI 2019/22, tenendo conto delle precedenze. Queste, come si legge nell'articolo 13/1 del CCNI mobilità 2019/22, si applicano, nell'ordine, nell'ambito dei movimenti:

1. Disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato)
2. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
3. Personale con disabilità e personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno di particolare cure continuative
4. Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (*la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale*)
5. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella comune di precedente titolarità
6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile)
7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

8. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/2017.

A questo punto, visto quanto detto finora, il terminale associativo Fabrizio D'Ambrosio richiama l'attenzione sul punto all'ordine del giorno sintetizzando i criteri e le fasi operative relative alle assegnazioni del personale alle sedi di servizio a cui partecipa sia quello riconfermato dall'anno precedente che quello destinato alla nuova sede a seguito di mobilità. In particolare, **il personale titolare nel corso dell'anno scolastico, dovrebbe essere assegnato alle diverse sedi secondo i seguenti criteri**:

- Continuità didattica sulle classi.
- Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente.
- Collocazione secondo la graduatoria di istituto su posti vacanti in caso di contrazione.
- Istanza del personale entro l'inizio dell'anno scolastico su posti vacanti senza che sia ostativa la continuità.

Solo successivamente, le assegnazioni dovrebbero riguardare **l'organico di fatto** che comprende il personale giunto il primo settembre, **secondo la sequenza delle fasi della mobilità** (trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, neo immesso/a in ruolo, nomine a tempo determinato da GPS e GI) secondo punteggio e precedenze previste dall'articolo 13 del CCNI, per fase.
Per quanto riguarda le **graduatorie interna di istituto**, viene ricordato che al suo interno devono essere inseriti tutti i docenti titolari nella scuola anche se in servizio in altra istituzione scolastica. Pertanto, **saranno inseriti in graduatoria** i docenti titolari in servizio nella scuola, quelli titolari in servizio in altra istituzione scolastica per utilizzazione o assegnazione provvisoria ed infine i docenti titolari in aspettativa, mandato politico o assenti per malattia. **Non devono essere inseriti, invece, nella graduatoria** i docenti in servizio nella scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria, quindi titolari in altra istituzione scolastica e i docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato. Nello specifico, in base alla disposizione contrattuale, **va collocato in coda alla graduatoria il personale entrato a far parte dell'organico dell'autonomia dal primo settembre**.
Tuttavia, il contratto, riguardo all'inserimento in coda dei **docenti ultimi arrivati (*neo assunti o trasferiti a domanda***), **prevede un'eccezione**, nel senso che i medesimi non vanno graduati in coda, e anzi vanno esclusi, qualora **beneficino di una delle precedenze di cui ai punti 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 13 del CCNI** come sopra riportato. I docenti, beneficiari di queste precedenze tra cui quelle relative alla 104 personale (punto 3) o per assistenza (punto 4), in conclusione, vanno esclusi dalla graduatoria interna d'istituto, **a**

prescindere se sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia il primo settembre. Pertanto, essi godono di una precedenza per l'assegnazione alla sede di servizio.

Diverso è invece il caso per il **personale appartenente all'organico di fatto che proveniente da GPS o da graduatorie di istituto**, per le supplenze a tempo determinato, risulta **escluso dalla graduatoria interna**. Nelle graduatorie provinciali per le supplenze, l'avere la 104/92 non consente all'aspirante di scavalcare gli altri docenti al fine di ricevere la riserva del posto, ma serve solo, in caso di diritto al posto per posizione e punteggio di graduatoria, per la scelta della scuola. In buona sostanza, il **docente che fruisce di una priorità riferita alla legge 104**, **non gode per le GPS, e per analogia per le GI, alla riserva dei posti**. Il docente con la 104, se ha diritto, per la sua posizione in graduatoria ad un posto al 30 giugno o al 31 agosto, potrà fruire della priorità di essere accontentato nella scelta della scuola, prima di tutti coloro che non hanno dichiarato di avere diritto all'applicazione della medesima legge 104. La priorità suddetta è prevista per gli aspiranti alle supplenze che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21 e 33 comma 6 e articolo 33 commi 5 e 7 della legge 104, a condizione che l'avente titolo alla priorità abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal vantaggio della stessa legge. **La priorità della legge 104 si applica solamente come preferenza rispetto al posto di cui l'aspirante ha diritto per merito di graduatoria**. In buona sostanza, non è prevista la precedenza assoluta per il personale proveniente dalle GPS e dalle GI che beneficia della 104 per l'assegnazione ai plessi situati in altro Comune, in quanto ha già usufruito della priorità nella scelta della sede di servizio ed è escluso di fatto dalla graduatoria interna.

Con riferimento, invece, alla **mobilità annuale delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie** dei docenti assegnati all'organico di fatto, che comunque non entrano in graduatoria interna dell'istituto, le precedenze valide per la mobilità annuale consentono la sola valutazione prioritaria della loro domanda a prescindere dal punteggio, come richiesto invece per quelli provenienti dalle GPS e dalle GI. Pertanto, anche in questo caso, la legge 104 rappresenta esclusivamente **una priorità all'interno di tale fase**, **ma non da alcuna precedenza per l'assegnazione ai plessi di altro Comune rispetto al personale compreso nella graduatoria interna di istituto facente parte dell'organico di diritto**.

Per quanto riguarda, infine, le **assegnazioni del personale ATA ai plessi**, possono esser fatte analoghe considerazioni. Le assegnazioni devono essere di durata annuale. Esse vengono disposte dal DSGA secondo alcuni criteri, come ad esempio — in ordine d'importanza — i seguenti: conferma della sede occupata nel precedente anno scolastico (conferma disposta d'ufficio qualora l'interessato non abbia avanzato altre richieste); personale che presenti richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale, infatti, deve poter chiedere di venire assegnato ad una qualsiasi sede dell'Istituto. **Prioritariamente l'assegnazione deve essere disposta nei confronti del personale già facente parte dell'istituto**; quindi si deve procedere all'assegnazione del personale entrato a far parte

dell'Istituto dall'anno scolastico in corso. Qualora su un posto concorrano più soggetti, si applica la graduatoria d'Istituto; la quale deve esser stata formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda, allegata al Contratto Nazionale della mobilità. Dopo il personale di cui sopra, per l'assegnazione del personale si passa a considerare il personale con supplenza annuale. Il personale sceglierà la sede di servizio fra quelle residue e secondo l'ordine della graduatoria dalla quale è stato nominato.

In conclusione, i partecipanti all'assemblea ribadiscono l'importanza del rispetto della normativa contrattuale, nel rispetto delle precedenze previste per legge nell'ambito delle singole fasi della mobilità del personale scolastico, per quanto riguarda le modalità di assegnazione ai plessi.